

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

1. A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e succ. del Codice Civile, della L. 383/00 e dell'art. 90, L. 289/02 è costituita in **CLES (TN)**, via **CORSO DANTE n. 30**, un'associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica denominata "ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI DILETTANTI VAL DI NON" (in breve ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI DILETTANTI VAL DI NON A.P.S. S.D.). L'eventuale trasferimento di sede, deliberato dall'Assemblea degli associati, così come l'apertura di sezioni specialistiche, uffici di rappresentanza esterni alla sede, unità locali, non costituiranno modifica del presente statuto ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Scopo

1. L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed apolitica, viene esclusa qualsiasi finalità sindacale, professionale o di categoria, e svolge attività di promozione ed utilità sociale. Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale salvo diversa disposizione di legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona, libertà e dignità.

2. L'Associazione si pone l'obiettivo di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti di associati e di terzi, contribuendo alla tutela del territorio e all'esercizio della pesca sportiva e dilettante in tutte le sue forme, ivi compresa l'attività didattica, quale attività ricreativa e sportiva dilettantistica nelle acque in gestione all'associazione senza fine di lucro alcuno. L'Associazione opera all'interno della provincia di Trento, nonché potrà partecipare anche ad iniziative, manifestazioni ed eventi in ambito nazionale ed internazionale.

3. In particolare, a tale fine, l'associazione per raggiungere i propri scopi potrà anche provvedere alla razionale coltivazione delle acque ad essa assentite, basata sull'incremento della loro produttività naturale, la salvaguardia dell'equilibrio biologico ed il mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche nelle medesime presenti; svolgere una adeguata attività di sorveglianza, attività formative, informative e ricreative per i pescatori dilettanti; impostare le proprie attività nella direzione di una gestione democratica attraverso la corresponsabilizzazione degli associati all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività sociale, in armonia con gli interessi ed il rispetto del territorio dove la stessa si troverà ad operare e delle norme di legge, regolamenti ed in collaborazione con gli organi preposti alla tutela della pesca e del territorio. Nell'ambito delle proprie attività l'associazione potrà organizzare convegni, mostre, workshop, proiezioni audio e video e qualsiasi altra attività volta a promuovere gli scopi sociali.

Nell'ambito delle proprie attività l'Associazione potrà collaborare con altre associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati e/o terzi in genere al fine del perseguimento delle proprie finalità. La stessa potrà, inoltre, porre in essere qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi sociali sopra descritti nel rispetto della legalità e delle disposizioni normative (ivi compresa la normativa provinciale per l'esercizio delle attività di pesca) il tutto nella convinzione che attraverso la cultura e la socializzazione si possa migliorare la vita degli associati e della collettività.

4. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative nonché all'obbligatorietà del bilancio. In via prevalente l'Associazione si dovrà avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, degli associati di altre associazioni ed enti con i quali siano in corso progetti di collaborazione, sia di volontari non soci; tuttavia, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori subordinati o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, qualora questo sia necessario per assicurare il perseguimento degli scopi sociali, il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. La stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 4 – Soci e domanda di ammissione

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che, condividendone gli scopi e accettando il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo coloro che ne facciano richiesta scritta, specificando le proprie generalità, rivolta al Consiglio Direttivo. Viene espressamente escluso ogni limite temporale ed operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti e doveri che ne derivano. Non vi sono categorie di associati avendo gli stessi i medesimi diritti e doveri.

3. La validità della qualità di associato, efficacemente conseguita all'atto di presentazione dalla domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o dal Consigliere delegato dallo stesso organo amministrativo, il cui giudizio deve sempre essere motivato in caso di diniego e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea degli associati.

4. In caso di domanda di ammissione a associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

5. La quota o contributo associativo annuale obbligatorio, stabilita dal Consiglio Direttivo, non può essere trasferita a terzi né rivalutata e si considera a fondo perduto, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto e dovere di contribuire alla realizzazione degli scopi sociali, di partecipazione alle assemblee sociali nonché, per i soci maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della sua maggiore età. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'attività prestata.

2. All'associato maggiorenne è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3. La qualifica di associato dà diritto a frequentare la sede sociale nonché di partecipare alle iniziative sociali così come stabilito dagli eventuali regolamenti stilati dal Consiglio Direttivo.

4. I soci si impegnano a versare la quota associativa, osservare lo Statuto, i Regolamenti, le delibere degli organi dell'Associazione e a non compiere atti contrari agli scopi sociali o comunque lesivi degli interessi e del prestigio del sodalizio.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 6 – Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
- d) scioglimento dell'Associazione.

2. Il provvedimento di esclusione di cui alla precedente lettera c) assunto dal Consiglio Direttivo potrà essere appellato in sede di Assemblea ordinaria entro 30 giorni da parte dell'associato escluso. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con lo stesso ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 – Organi

1. Gli organi sociali sono: l'Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 – Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 9 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie tutti i soci, purché siano in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 10 – Compiti dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria dovrà aver luogo almeno dieci giorni prima mediante affissione di avviso nella sede sociale e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o altro mezzo stabilito dal Consiglio Direttivo. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati: giorno, luogo, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

3. Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché sull'approvazione dei regolamenti sociali, la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e del Consiglio Direttivo.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento da una delle persone legittimamente intervenute in Assemblea e designate dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un Segretario. Tale nomina non è necessaria se il verbale assembleare è redatto da un Notaio.

6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della stessa. Copia dello stesso dovrà essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede.

Art. 11 – Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi il diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha un diritto di voto .

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. In tutte le votazioni assembleari è previsto il principio del voto singolo, ai sensi dell'articolo 2532, comma 2, del Codice civile. E' espressamente escluso l'esercizio del voto per corrispondenza

Art. 12 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione nonché qualsiasi atto di straordinaria amministrazione.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo rappresenta l'organo amministrativo dell'ente, è composto da sette membri eletti dall'Assemblea degli associati e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario con funzioni di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate ingiudicate per delitti colposi.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se risultano da verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 14 – Dimissioni

1. Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, il loro ruolo verrà assunto da coloro che, pur non eletti, nell'ultima assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo hanno preso il numero maggiore di voti. I Consiglieri nominati in sostituzione resteranno in carica fino alla scadenza originaria dei Consiglieri sostituiti.
2. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di: deliberare sulle domande di ammissione dei soci; redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione; fissare le date e convocare le assemblee; redigere gli eventuali regolamenti interni; adottare i provvedimenti di esclusione; attuare le finalità statutarie dando esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei soci; fissare le quote sociali; gestione dell'Associazione.

Art. 16 – Il bilancio e libri sociali

1. Gli esercizi dell'Associazione iniziano al 1 novembre e chiudono al 31 ottobre di ogni anno: per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio successivo.
2. Il Consiglio deve predisporre tempestivamente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale nei venti giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione degli associati che ne vogliono prendere visione.
4. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro degli aderenti alla Associazione.
5. I libri dell'Associazione sono visibili da qualunque associato che ne faccia motivata istanza; Agli associati non sarà consentito l'utilizzo e la divulgazione all'esterno del sodalizio della documentazione contabile e non dell'associazione senza il consenso scritto del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente o nel più breve termine possibile, dopo tale intervento straordinario, convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede le Assemblee ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, ha potere di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali dell'Associazione.
4. Il Presidente cura la predisposizione del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli se necessario di idonee relazioni.

Art. 18 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. La sostituzione è ammessa solo in presenza di delega scritta da parte del Consiglio Direttivo a maggioranza.

Art. 19 – Il Segretario

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, attende alla tenuta dei libri contabili nonché alle riscossioni e pagamenti.

Art. 20 – Patrimonio

1. Il fondo comune dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, imprese o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione e qualsiasi altra entrata coerente con l'attività del sodalizio.

2. Per il perseguimento dei propri fini l'Associazione potrà disporre delle seguenti entrate: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, altri eventi; i) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione e delle attività svolte.

Le rendite e le risorse dell'Associazione devono essere intestate all'associazione ed impiegate esclusivamente per la realizzazione dei scopi statutari. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsiasi modo l'Associazione.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente.

Art. 21 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci, con voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il proprio voto personale, con esclusione di deleghe. Così pure la richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione di deleghe.

2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, all'esclusiva competenza di tre Proviviri, nominati dall'Assemblea dei soci. Essi giudicheranno "*pro bono et aequo*" senza formalità di procedura e il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 23 – Vigilanza

1. L'associazione istituisce un corpo di vigilanza per un corretto esercizio della pesca nelle acque in gestione, composta da guardapesca anche volontari.
2. I guardapesca vengono nominati dal consiglio direttivo così come spetterà allo stesso Consiglio fissarne gli eventuali compensi e/o stabilirne i criteri di rimborso spese.
3. Il guardapesca tiene un diario delle sue attività controllabile dal Presidente del consiglio Direttivo circa le ispezioni effettuate con indicazione dei giorni, orari e località interessate dai controlli; nelle indicazioni non dovrà essere fatto riferimento alcuno alle persone. Il guardapesca dovrà informare il Consiglio Direttivo di ogni informazione che lo stesso ritenga degna di nota.
4. Il guardapesca che manca in qualsiasi modo al suo dovere potrà essere sottoposto, ad opera del Consiglio Direttivo, a procedimento disciplinare e, se ne vengono accertati comportamenti omissivi ovvero colposi o dolosi in contrasto con la propria funzione, potrà essere rimosso dall'incarico (e se associato anche espulso dall'associazione).

Art. 24 – Norma di rinvio

1. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non viene espressamente previsto si fa riferimento alla disciplina in tema di associazionismo sportivo e di promozione sociale, alla normativa provinciale sulla pesca ed alle vigenti disposizioni legislative in materia in quanto compatibili.